

IL PRESIDENTE DELLA REGIONE
Renzo TESTOLIN

IL DIRIGENTE ROGANTE
Massimo BALESTRA

Verbale di deliberazione adottata nell'adunanza in data 22 luglio 2024

In Aosta, il giorno ventidue (22) del mese di luglio dell'anno duemilaventiquattro con inizio alle ore otto e cinque minuti, si è riunita, nella consueta sala delle adunanze sita al secondo piano del palazzo della Regione - Piazza Deffeyes n.1,

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto certifica che copia della presente deliberazione è in pubblicazione all'albo dell'Amministrazione regionale dal _____ per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n 25.

Aosta, li

IL DIRIGENTE
Massimo BALESTRA

LA GIUNTA REGIONALE DELLA VALLE D'AOSTA

Partecipano alla trattazione della presente deliberazione :

Il Presidente della Regione Renzo TESTOLIN

e gli Assessori

Luigi BERTSCHY - Vice-Presidente

Marco CARREL

Luciano CAVERI

Giulio GROJACQUES

Jean-Pierre GUICHARDAZ

Carlo MARZI

Davide SAPINET

Svolge le funzioni rogatorie il Dirigente della Struttura provvedimenti amministrativi, Sig. Massimo BALESTRA

È adottata la seguente deliberazione:

N. **850** OGGETTO :

APPROVAZIONE DEL FINANZIAMENTO DI UN POSTO AGGIUNTIVO DI FORMAZIONE SPECIALISTICA E DELLA RELATIVA BORSA DI STUDIO NELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN GENETICA MEDICA, AD ACCESSO RISERVATO AI NON MEDICI, DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI TORINO A DECORRERE DALL'ANNO ACCADEMICO 2023/2024, AI SENSI DELLA L.R. 11/2017. PRENOTAZIONE DI SPESA.

L'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi, richiama:

- il Decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162 (*Riordinamento delle scuole dirette a fini speciali, delle scuole di specializzazione e dei corsi di perfezionamento*) e, in particolare, l'articolo 13 relativo alle modalità di ammissione alle scuole di specializzazione;

- la legge 29 dicembre 2000, n. 401 (*Norme sull'organizzazione e sul personale del settore sanitario*) e, in particolare, l'articolo 8, comma 1, che stabilisce che: “*il numero di laureati appartenenti alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici, psicologi iscrivibili alle scuole di specializzazione post-laurea è determinato ogni tre anni secondo le medesime modalità previste per i medici dall'articolo 35 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, ferma restando la rilevazione annuale del fabbisogno anche ai fini della ripartizione annuale delle borse di studio nell'ambito delle risorse già previste*”;

- l'articolo 2-bis (*Scuole di specializzazione non mediche*) del decreto legge 29 marzo 2016, n. 42 (*Disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*), inserito dalla legge di conversione 26 maggio 2016, n. 89 (*Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 29 marzo 2016, n. 42, recante disposizioni urgenti in materia di funzionalità del sistema scolastico e della ricerca*), che prevede che “*Nelle more di una definizione organica della materia, le scuole di specializzazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162, riservate alle categorie dei veterinari, odontoiatri, farmacisti, biologi, chimici, fisici e psicologi sono attivate in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8, comma 1, della legge 29 dicembre 2000, n. 401. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanzia pubblica*”.

- il decreto interministeriale 16 settembre 2016, n. 716 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, di concerto con il Ministro della Salute, avente ad oggetto “*Riordino delle scuole di specializzazione ad accesso riservato ai non medici*”.

Richiama la legge regionale 31 luglio 2017, n. 11 (*Disposizioni in materia di formazione specialistica di medici, veterinari e odontoiatri e di laureati non medici di area sanitaria, nonché di formazione universitaria per le professioni sanitarie. Abrogazione delle leggi regionali 31 agosto 1991, n. 37, e 30 gennaio 1998, n. 6*) e, in particolare, l'articolo 5, che stabilisce:

- al comma 1, che la Regione può finanziare, nelle scuole di specializzazione universitarie, posti aggiuntivi di formazione specialistica e le relative borse di studio a favore di laureati non medici dell'area sanitaria, al fine di incentivarne la formazione specialistica e favorirne la permanenza nel Servizio Sanitario Regionale;

- al comma 2, che la Giunta regionale determina annualmente le discipline per le quali finanziare i posti aggiuntivi e le borse di studio e prevede la spesa del relativo finanziamento per l'intera durata della scuola di specializzazione;

- al comma 4, che possono accedere ai posti aggiuntivi e alle borse di studio i laureati non medici dell'area sanitaria, utilmente collocati nella graduatoria per l'ammissione alla scuola di specializzazione di interesse, che siano in possesso dei seguenti requisiti:

- a) che siano iscritti all'Ordine di competenza entro sei mesi dalla data di inizio delle attività didattiche della scuola di specializzazione;
- b) che siano residenti oppure che siano stati residenti in Valle d'Aosta per almeno tre anni, anche non consecutivi, negli ultimi quindici anni alla data di presentazione della domanda di ammissione alla scuola di specializzazione;
- c) che non abbiano già beneficiato della borsa di studio, anche in caso di rinuncia o interruzione della formazione già iniziata. Tale esclusione non si applica nel caso in cui il beneficiario abbia restituito alla Regione le somme previste ai sensi del successivo articolo 7.

- al comma 5, che l'assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio è tenuto a sottoscrivere, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, presso la struttura regionale competente in materia di sanità, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti unitamente all'impegno a prestare servizio nelle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni.

Rileva che con nota in data 6 maggio 2024 (prot. n. 3554/SAN), a fronte delle esigenze formative rappresentate dall'Azienda USL della Valle d'Aosta, la Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali ha richiesto all'Università degli Studi di Torino di poter finanziare un posto aggiuntivo di formazione specialistica e la relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in *genetica medica*, ad accesso riservato ai non medici, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per l'intera durata del corso di studi pari a quattro anni da destinare a uno specializzando in possesso dei requisiti e delle condizioni previste dall'articolo 5 della citata l.r. 11/2017 e che il medesimo Ateneo ha comunicato, per le vie brevi, di accettare la suddetta proposta di finanziamento.

Informa che la data di inizio delle attività didattiche per gli specializzandi immatricolati nell'anno accademico 2023/2024 alla scuola di specializzazione sopraindicata è prevista indicativamente nel mese di novembre 2024.

Rende noto, secondo quanto riportato dalla Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali che, al fine di consentire l'inserimento degli interventi formativi previsti dalla citata l.r. 11/2017 nel prossimo bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *genetica medica*, ad accesso riservato ai non medici, dell'Università degli Studi di Torino per l'anno accademico 2023/2024, occorre prevedere il finanziamento del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio.

Evidenzia che l'importo del finanziamento, per ciascun anno accademico, del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio è pari a euro 14.400,00, di cui euro 13.400,00 a titolo di borsa di studio ed euro 1.000,00 a titolo di contributo alle spese sostenute dall'Ateneo, per un importo complessivo pari a euro 57.600,00, così suddiviso:

- euro 14.400,00, per l'anno 2024, relativamente all'anno accademico 2023/2024 - 1° anno - data di inizio delle attività didattiche: novembre 2024;
- euro 14.400,00, per l'anno 2025, relativamente all'anno accademico 2024/2025 - 2° anno - data di inizio delle attività didattiche: novembre 2025;
- euro 14.400,00, per l'anno 2026, relativamente all'anno accademico 2025/2026 - 3° anno - data di inizio delle attività didattiche: novembre 2026;
- euro 14.400,00, per l'anno 2027, relativamente all'anno accademico 2026/207 - 4° anno - data di inizio delle attività didattiche: novembre 2027.

Precisa che l'effettiva attivazione del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio è subordinata alla approvazione da parte dei competenti organi di Ateneo nonché al loro recepimento nel Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino recante il bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione.

Propone, pertanto, di finanziare un posto aggiuntivo di formazione specialistica e la relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in *genetica medica*, ad accesso riservato ai non medici, dell'Università degli Studi di Torino, a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per l'intera durata del corso di studi pari a quattro anni.

LA GIUNTA REGIONALE

- preso atto di quanto riferito dall'Assessore alla sanità, salute e politiche sociali, Carlo Marzi e su proposta dello stesso;

- richiamata la deliberazione n. 1558, in data 28 dicembre 2023, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2024/2026 e delle connesse disposizioni applicative, come da ultimo adeguati con deliberazione della Giunta regionale n. 296, in data 25 marzo 2024;
- considerato che la Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario ha autorizzato l'utilizzo delle risorse finanziarie stanziare sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio regionale, attribuite alla propria Struttura;
- visto il parere favorevole di legittimità sulla proposta della presente deliberazione rilasciato dalla Dirigente della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge regionale 23 luglio 2010, n. 22;
- ad unanimità di voti favorevoli

DELIBERA

1. di approvare il finanziamento di un posto aggiuntivo di formazione specialistica e della relativa borsa di studio nella scuola di specializzazione in *genetica medica*, ad accesso riservato ai non medici, dell'Università degli Studi di Torino a decorrere dall'anno accademico 2023/2024 e per l'intera durata del corso di studi pari a quattro anni, ai sensi della l.r. 11/2017;
2. di dare atto che l'effettiva attivazione del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio di cui al punto 1) è subordinata alla approvazione da parte dei competenti organi di Ateneo nonché al loro recepimento nel Decreto Rettorale dell'Università degli Studi di Torino recante il bando per l'ammissione alla scuola di specializzazione in *genetica medica*, ad accesso riservato ai non medici, per l'anno accademico 2023/2024;
3. di prendere atto che l'assegnatario del posto aggiuntivo di formazione specialistica e della borsa di studio di cui al punto 1) è tenuto a sottoscrivere, prima dell'immatricolazione alla scuola di specializzazione, presso la Struttura regionale competente in materia di sanità, una dichiarazione attestante il possesso dei requisiti previsti unitamente all'impegno a prestare servizio nelle strutture dell'Azienda USL della Valle d'Aosta per un periodo minimo complessivo di cinque anni;
4. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'individuazione dell'assegnatario del posto aggiuntivo e della borsa di studio di cui al punto 1) sulla base dell'esito della graduatoria formatasi a seguito dello svolgimento della procedura di concorso per l'ammissione alla scuola di specializzazione e previa verifica del possesso dei requisiti prescritti in capo all'assegnatario nonché dell'intervenuta sottoscrizione dell'impegno di cui al punto 3);
5. di rinviare a un successivo provvedimento dirigenziale l'approvazione dello schema di convenzione da sottoscrivere tra l'Università degli Studi di Torino e la Regione autonoma Valle d'Aosta (Assessorato sanità, salute e politiche sociali) per disciplinare le modalità del finanziamento;
6. di approvare, a favore dell'Università degli Studi di Torino, la spesa complessiva di euro 57.600,00:
 - prenotando la somma di euro 43.200,00 sul capitolo U0022812 "Trasferimenti correnti a università per borse di studio aggiuntive al personale sanitario laureato non medico e per contratti aggiuntivi di formazione specialistica per i medici" del bilancio finanziario

gestionale della Regione per il triennio 2024/2026, che presenta la necessaria disponibilità, con la seguente suddivisione:

- anno 2024: euro 14.400,00
 - anno 2025: euro 14.400,00
 - anno 2026: euro 14.400,00;
- dando atto che per la restante somma di euro 14.400,00, per l'anno 2027, sarà previsto apposito stanziamento per la copertura della stessa sul medesimo capitolo di spesa dei futuri bilanci della Regione;
7. di stabilire che la presente deliberazione sia trasmessa, a cura della Struttura assistenza territoriale, formazione e gestione del personale sanitario dell'Assessorato sanità, salute e politiche sociali, all'Università degli Studi di Torino e all'Azienda USL della Valle d'Aosta.